

Circ. 14 maggio 2007, n. 1 ⁽¹⁾.
Istruzioni per gestioni in forma temporanea e semplificata dell'anagrafe equina:
identificazione degli equidi.

(1) Emanata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 2007, n. 119.

- All' Associazione italiana allevatori
Roma
- Alle Associazioni nazionali allevatori razze equine
Loro sedi
- Alle Associazioni provinciali allevatori
Loro sedi
- All' Unione nazionale incremento razze equine
Roma
- Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
- Al Ministero della salute
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Roma

1. Premesse.

1.1 Il decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2003, n. 200, all'art. 8, comma 15, prevede che, sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2 Con decreto ministeriale 5 maggio 2006 ⁽²⁾ sono state emanate le linee guida e i principi per l'organizzazione e la gestione della innanzi citata anagrafe equina. L'art. 19, comma 2, del predetto decreto interministeriale prevede l'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento e ne precisa i compiti. Il decreto di istituzione è stato perfezionato in data 8 gennaio 2007.

Le predette linee guida definiscono in particolare:

- azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati equidi. Ciascuna azienda viene univocamente identificata dal codice IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:

- codice Istat del comune in cui è ubicata (tre caratteri);
- sigla automobilistica della provincia (due caratteri);

- numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa;

- allevamento: l'equide o un gruppo di equidi che sono tenuti in una azienda, intesa come unità epidemiologica. In caso di più allevamenti in una azienda questi ultimi devono formare una unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene univocamente identificato da:

- codice azienda (di cui al punto precedente);

- codice fiscale del proprietario dell'allevamento;

- codice della specie animale.

- Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico inoculato sotto cute conforme agli standards ISO 11784 ed ISO 11785.

- La BDN è gestita dall'UNIRE, è unica ed è realizzata in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 15, della legge n. 200 del 2003 e dall'art. 4 del D.M. 26 ottobre 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali e garantisce le funzionalità citate al comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge n. 200 del 2003 e riporta informatizzazione di tutti i dati compresi gli altri eventi:

a) cambio proprietà

b) morte

c) furto

d) smarrimento

e) macello

f) altre movimentazioni

g) destinazione finale dell'equide.

Le stesse linee guida prevedono, inoltre, una serie di scadenze per l'identificazione degli equidi e precisamente:

a) gli equidi nati in Italia ed in altri Paesi della UE prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformità con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione saranno considerati già identificati in conformità con il D.M. 5 maggio 2006;

b) gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione rispettivamente, saranno identificati prima di qualsiasi loro spostamento;

c) gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 sono identificati sotto la madre entro i 7 mesi di età e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorità competente;

d) per gli equidi destinati ad essere macellati prima dei 7 mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi, una procedura semplificata di identificazione;

e) rilascio del passaporto per gli animali nati in Italia o importati da Paesi Terzi solo dopo che l'equide è stato inserito in anagrafe nazionale BDE.

1.3 In attesa del completamento dei lavori per il manuale operativo e del suo perfezionamento nelle sedi istituzionali, si ritiene necessario garantire da subito l'identificazione degli equidi. Una tale operatività presuppone che:

- all'azienda sia stata attribuita una codifica da parte dell'ASL competente per territorio sulla base del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336 e dal D.M. 5 maggio 2006;

- i proprietari degli equidi siano identificati mediante i loro codici fiscali;

- siano disponibili dispositivi elettronici (transponder) contenenti i codici identificativi per gli equidi;

- sia possibile una modalità informatica per la stampa del passaporto in funzione dei dati identificativi dell'equide;

- sia possibile con la stessa procedura informatica raccogliere di tutti i dati compresi gli altri eventi:

a) cambio proprietà

b) morte

c) furto

d) smarrimento

e) macello.

In tal senso di seguito si forniscono, in forma temporanea e semplificata, istruzioni per l'adempimento di detto obbligo. Al momento dell'attivazione della BDE da parte dell'UNIRE, i dati acquisiti in via temporanea verranno riversati nella stessa BDE.

(2) "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, L. 1 agosto 2003, n. 200).", pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166.

2. L'identificazione e la registrazione dei puledri mediante transponder e codice UELN.

I puledri sono identificati tramite l'inoculazione di un transponder contenente un codice identificativo elettronico univoco e mediante l'attribuzione di un codice UELN. Entrambi i codici figurano sul documento di identificazione (passaporto).

2.1 Transponder

I transponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un Codice transponder elettronico a 64 bit la cui struttura è:

| Bit | Numero di cifre | Numero di combinazioni | Descrizione |
|-------|-----------------|------------------------|---|
| 1 | 1 | 2 | Per l'identificazione di animali, questo bit deve essere <1> |
| 2-4 | 1 | 8 | Contatore retagging (da 0 a 7) |
| 5-9 | 2 | 32 | Contiene il codice NC "01" per indicare animali della specie equina conformemente al cap. 1, sez. 1 dell'allegato al Reg. (CEE) n. 2658/87. |
| 10-15 | 2 | 64 | Campo vuoto (zero) riservato per applicazioni future |
| 16 | 1 | 2 | Blocco dati: deve essere zero (nessun blocco) |
| 17-26 | 4 | 1.024 | Codice Paese ISO 3166 |
| 27-64 | 12 | 2 ³⁸ | Codice identificazione univoco del cavallo |

Il codice del transponder è composto da 16 cifre di cui la prima è sempre zero e solitamente non viene letta. Le prime quattro cifre (incluso lo zero iniziale) contengono il codice del Paese, che per l'Italia è 380. Il numero di combinazioni possibili di codici transponder per i cavalli nati in un determinato Paese è di 274.877.906.944. Tuttavia, i codici da 900 a 998 possono essere utilizzati per indicare singoli produttori che si impegnano a produrre esclusivamente transponder con codici univoci in tutto il mondo. I codici produttore sono attribuiti dall'International Committee for Animal Recording (ICAR) nel quadro di un più complessivo processo di validazione dei prodotti.

Poiché la norma ISO 11784 attribuisce alle Autorità di ciascun Paese la responsabilità di assicurare l'univocità dei codici che iniziano con il codice di quel medesimo Paese e poiché tale controllo può essere svolto solo dal gestore di una banca dati centralizzata, in attesa dell'attivazione da parte dell'UNIRE della banca dati degli Equidi (per i transponder degli equidi verranno riservate le serie numeriche comprese tra 0380271000000001 e 0380273999999999), a far data dalla presente circolare tutti gli equidi dovranno essere identificati mediante transponder che inizino con il codice del produttore così come attribuito dall'ICAR (vedi www.icar.org).

2.2 Codice UELN

A ciascun puledro viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnerà per tutta la vita: si tratta del Numero a Vita Universale Equino (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente il cavallo a livello mondiale e non può essere cambiato per alcun motivo.

Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel quale è registrato il cavallo: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE- Cavallo da Sella è 380007, quello per l'UNIRE-Trottatore è 380008, ecc.). Alcuni Data Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIREPuro Sangue; AIA Lipizzano; ecc.) e sono invitati a provvedere quanto prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.

Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un cavallo all'interno del proprio Data Base di riferimento. Pertanto, il numero massimo di cavalli identificabili all'interno di uno stesso Data Base è pari ad un miliardo (10⁹).

Tuttavia, ogni organizzazione responsabile della tenuta di un Base Dati può organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio la L.I.F. (Lipizzan International Federation) ha

proposto che le organizzazioni aderenti inseriscano nei propri codici UELN, dopo le tre cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base Dati, il sesso (una cifra), la linea paterna (una cifra), purezza/incrocio (una cifra) ed infine il numero individuale (6 cifre). Con questa regola ogni libro genealogico del cavallo lilipizzano può codificare fino al massimo di un milione di animali. Pertanto, ogni organizzazione è libera di utilizzare i propri codici UELN come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specificazione riduce il numero di cavalli univocamente identificabili.

In ogni caso, il codice UELN compare su tutti i documenti ufficiali del cavallo.

3. Identificazione puledri nati dal 1° gennaio 2007 in allevamenti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici ufficialmente riconosciuti (art. 3, legge n. 30 del 1991).

3.1 Fino all'attivazione della BDE i libri genealogici ed i registri anagrafici ufficialmente riconosciuti ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, mantengono la propria operatività per quanto concerne l'identificazione, la registrazione degli eventi vitali e riproduttivi, ed il rilascio dei passaporti degli equidi iscritti.

3.2 In preparazione del previsto trasferimento dei dati alla BDE, l'AIA, le ANA e l'UNIRE che gestiscono i libri genealogici ed i registri anagrafici ufficialmente riconosciuti, effettuano le seguenti operazioni:

- acquisizione del codice dell'azienda rilasciato dall'ASL, qualora non già presente in archivio;

- acquisizione del codice fiscale del proprietario (persona fisica o giuridica) del cavallo, qualora non già presente in archivio;

- registrazione dei cavalli mediante codice UELN;

- identificazione dei puledri mediante transponder al più tardi entro 210 giorni dalla nascita.

3.3 Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari, né alla esportazione verso paesi terzi, è sufficiente che l'allevatore compili e consegni all'APA competente per territorio apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale viene identificato conformemente all'Allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute O.M. 14 novembre 2006 ⁽³⁾.

(3) "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.", pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285, S.O.

4. Identificazione dei puledri nati dall'1 gennaio 2007 in allevamenti non aderenti ai libri genealogici e registri anagrafici di cui al punto 3.

4.1 Il proprietario del puledro deve richiedere per iscritto all'APA competente per territorio, di provvedere all'identificazione dell'animale fornendo le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e codice fiscale del proprietario del puledro;

- codice ASL ed indirizzo dell'azienda in cui il puledro viene identificato;

- data nascita del puledro;
- sesso del puledro.

4.2 Entro 210 giorni dalla richiesta, l'APA provvede ad identificare l'equide, mediante applicazione del transponder di cui al punto 2, e a completare la scheda di identificazione già predisposta (modello allegato).

4.3 L'APA acquisisce i dati e li registra, utilizzando la procedura informatica già in uso per i registri anagrafici razze equine autoctone.

4.4 L'APA rilascia, per gli equidi identificati, un passaporto conforme al modello già in uso per i registri anagrafici, realizzato attraverso la stessa procedura informatica di cui al punto 4.3.

4.5 Durante il periodo transitorio vengono acquisiti e registrati anche i dati relativi alle entrate ed uscite degli equidi dall'azienda (passaggi di proprietà, morti, furti, ecc.). I passaggi di proprietà vengono riportati, su richiesta degli aventi causa ed a cura dell'APA, anche sui passaporti degli equidi.

4.6 Per i puledri destinati ad essere macellati prima dei sette mesi di età e che non sono destinati né a scambi intracomunitari, né alla esportazione verso paesi terzi, è sufficiente che l'allevatore compili e consegni all'APA competente per territorio apposita dichiarazione, secondo il modello allegato, mentre l'animale viene identificato conformemente all'allegato A dell'ordinanza del Ministero della salute O.M. 14 novembre 2006.

Le APA conservano tutta la documentazione prevista per il rilascio dei passaporti.

5. Identificazione di equidi nati prima dell'1 gennaio 2007 e non identificati in base alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE (animali senza transponder e senza passaporto).

5.1. La procedura di identificazione è quella prevista al punto 4.

5.2. L'identificazione deve essere effettuata al più presto possibile. In merito alle movimentazioni e all'avvio alla macellazione degli equidi, i proprietari degli animali dovranno attenersi alle indicazioni che fornirà il Ministero della salute.

Le APA conservano tutta la documentazione prevista per il rilascio dei passaporti.

6. Costi del servizio.

I costi sono a totale carico dei proprietari che richiedono i servizi. L'AIA stabilisce tariffe specifiche e identiche su tutto il territorio nazionale, cui saranno aggiunti costi del servizio e di segreteria. Eventuali contributi pubblici andranno a detrazione del costo sostenuto dal proprietario.

Il Capo Dipartimento


Giuseppe Ambrosio

Allegato 1

| |
|----------------------------------|
| SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE EQUIDE |
|----------------------------------|

| | | | |
|--|-------|----------------------|-------|
| Al soggetto di nome: | _____ | | |
| Sesso: | _____ | nato il: | _____ |
| appartenente alla specie: | _____ | Razza/tipo genetico: | _____ |
| di proprietà di: | _____ | | |
| nato a: | _____ | il: | _____ |
| residente in: | _____ | Codice fiscale: | _____ |
| identificato presso l'Azienda: | _____ | | |
| codice aziendale rilasciato dalla ASL: | _____ | | |

è stato identificato con il seguente numero di microchip: _____



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Data di rilevazione: | Firma del rilevatore: |
| _____ | _____ |

Allegato 2

Certificato di identificazione di puledro destinato direttamente al macello

| | | | |
|--|------------------|-------|----------|
| Nome e cognome del proprietario o del detentore delegato | Codice fiscale | | |
| Denominazione Azienda | Codice Aziendale | | |
| Dati del puledro | Data di nascita | Sesso | Mantello |
| | | M F | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nome della madre | Codice microchip della madre 0 |
| Identificazione semplificata del puledro (Allegato A dell'Ordinanza del Ministero della salute del 14 novembre 2006) | |

Il sottoscritto, proprietario/detentore delegato, dichiara che l'animale indicato nel presente certificato è destinato alla macellazione a fini di consumo umano

Firma del proprietario o del detentore
delegato: _____

Data, firma e timbro del Responsabile dell'AIA/ANA/ APA/UNIRE competente: